



CORTE DI CASSAZIONE

PASQUALE D'ASCOLA

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025



Roma, 30 gennaio 2026

non si era propriamente in presenza di un univoco, consolidato e stabile orientamento contrario a quello poi adottato dalle Sezioni semplici della Corte di cassazione, né tantomeno di un quadro interpretativo “affidabile” sulla base della sentenza delle Sezioni Unite Casani.

Nessuna opzione ermeneutica consolidata, infatti, consentiva di escludere dall’ambito della condotta quella concretantesi in uno sviamento di potere, in un suo uso al di fuori dell’ambito di azione istituzionalmente conferito, come risultava da ripetuti interventi delle Sezioni semplici successivamente alla sentenza (ad es., Sez. 5, n. 10083 del 31/10/2014, dep. 2015; Sez. 5, n. 15054 del 22/02/2012).

#### **4.7. *Segue: L’applicazione dei principi convenzionali in tema di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere***

Nell’esaminare le diverse problematiche applicative della fattispecie di maltrattamenti in famiglia, la Corte di cassazione ha in più occasioni valorizzato le disposizioni dettate dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, proponendo una interpretazione convenzionalmente orientata del delitto, anche alla luce delle sentenze rese dalla Corte EDU in materia, con particolare riferimento alla individuazione del bene giuridico protetto nella tutela di diritti umani inalienabili, quali l’integrità fisica e morale, la dignità umana e l’autodeterminazione della persona nel contesto familiare o di convivenza, che rende illecite pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione, soprattutto della donna, ad obblighi familiari o coniugali di qualsiasi natura imposti dall’autore delle relative condotte (Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025).

**4.7.1.** Particolare rilievo assumono, in questa prospettiva, le decisioni con cui la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 1268 del 14/11/2024, dep. 2025, D.; Sez. 6, n. 19715 del 4/04/2025, C.) ha affermato il principio secondo cui la violenza economica costituisce una forma specifica ed autonoma di violenza domestica che si sviluppa in un contesto discriminatorio attraverso il controllo delle risorse finanziarie della donna, come atto necessario e preliminare per strutturare un potere asimmetrico all’interno della relazione connotata da atti di maltrattamento. Si manifesta, in particolare, con comportamenti caratterizzati dall’impedimento alla persona offesa, a causa del suo genere, di esercitare un’attività lavorativa, di abbandonare le proprie ambizioni professionali, di remunerare la sua attività nell’azienda familiare, imponendole

una dimensione casalinga, sulla base di una unilaterale e discriminatoria ripartizione dei ruoli.

Al riguardo la Corte ha valorizzato la definizione dell'art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul, secondo cui «con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprensiva di tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

**4.7.2.** Con altra decisione la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025, P., non mass.) ha riconosciuto anche la peculiarità della c.d. violenza post-separativa in base al dato di comune esperienza, acquisito dalle fonti sovranazionali e fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il momento della separazione tra partner, in situazioni di pregressa violenza, può costituire un grave fattore di rischio, per la donna e i suoi figli, tale da non ridimensionare il pericolo di reiterazione del delitto, ma semmai acuirlo.

Sotto tale profilo va richiamata la disposizione di cui all'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria civile dei provvedimenti emessi nei procedimenti penali, per delitti di violenza domestica e di violenza contro le donne, ai fini delle decisioni da adottare anche sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita dell'autore della condotta maltrattante, come previsto dagli artt. 26, 31, 48 e 51 della Convenzione di Istanbul e in ossequio al principio, immanente all'ordinamento, del *best interest of the child* (Sez. 6, n. 4913 del 8/01/2025, P.).

Costituisce, infatti, un dato di comune esperienza che siano proprio i figli a costituire l'occasione per la prosecuzione degli atti di maltrattamento ai danni della persona offesa (Sez. 6, n. 18340, del 11/04/2025, C., non mass.).

**4.7.3.** In linea con le acquisizioni della costante elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU (Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022; D. c. Italia, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022), le esigenze di tutela della persona offesa sono state affermate dalla Corte di cassazione ponendosi in una prospettiva ermeneutica convenzionalmente orientata (artt.18, parr. 1 e 3, 19, 24, 25, 52 e 55 della Convenzione di Istanbul), volta a sottolineare l'obbligo dello Stato e delle sue istituzioni, soprattutto nella fase cautelare, di garantire in via prioritaria la sicurezza delle persone offese dei reati di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, anche a prescindere dalla loro volontà, dovendosi escludere che, nel ricorrere di determinate circostanze, esse siano del tutto libere

dall'esercizio di pressioni e ricatti o che abbiano gli strumenti per operare una corretta valutazione del rischio (Sez. 6, n. 22031 del 13/05/2025).

Peraltro, poiché il reato di maltrattamenti è di mera condotta e non assumono alcuna valenza la capacità reattiva della persona offesa, né l'eventuale reciprocità delle condotte, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 3457 del 09/01/2025) ha richiamato l'art. 3 della Convenzione di Istanbul, secondo cui lo Stato è tenuto a garantire che il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza sia preservato, specialmente nella fase delle indagini preliminari, in primo luogo attraverso una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti (art. 51), quindi predisponendo un apparato che dia priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo (art. 52).

In questa prospettiva, inoltre, si è precisato che, anche nella fase di convalida dell'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 572 c.p.p., va operata un'interpretazione conforme alla Convenzione di Istanbul e alla citata Direttiva 2024/1385/UE (oltre che alle numerose sentenze della Corte EDU in materia), orientata ad esaminare in modo complessivo i fatti, valorizzando l'accertamento delle condotte risolventisi in umiliazioni o aggressioni, anche verbali, patite dalla persona offesa per diretta constatazione degli operanti, oppure acquisendone conoscenza attraverso le relative dichiarazioni o per diretta percezione della condizione di sofferenza, di paura o di ansia (Sez. 6, n. 18339 del 11/04/2025).

Sulla medesima linea interpretativa si è posta, in tema di misure cautelari, Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, D., che ha richiamato l'esegesi operata dalla Corte costituzionale (con la decisione n. 173 del 2024), la trama normativa della Convenzione di Istanbul e le condanne subite dall'Italia da parte della Corte EDU a causa della non adeguata protezione assicurata alle vittime di questi reati, soprattutto in fase di indagini (Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022; M.S. c. Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia del 16 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022), rimarcando l'esigenza sia di una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti, come sancito dall'art. 51 della Convenzione (Gestione dei rischi), sia della predisposizione di un idoneo apparato di tutela, come previsto dal successivo art. 52 (Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice), che dia «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Nello stesso senso va menzionata Sez. 6, n. 6084 del 19/12/2024, dep. 2025.

In alcune decisioni, peraltro, la Corte ha richiamato le disposizioni di cui agli artt. 26, 31, 48 e 51 della Convenzione di Istanbul, là dove sollecitano

tutte le autorità competenti ad operare una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, in modo da garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, D., cit. e Sez. 6, n. 15114 del 28/03/2025).

Al riguardo, è stata sottolineata sia l'irrilevanza di condotte autoprotettive, come ad esempio il fatto di avere ricevuto ospitalità in una casa rifugio o altrove (Sez. 6, n. 17915 del 14/01/2025, A.), sia la necessità di tutelare la vittima anche contro la sua volontà, là dove il giudice accerti che le sue dichiarazioni non siano autentiche e spontanee (Sez. 6, n. 17455 del 24/09/2025), ribadendo che il principio della «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo» – come enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul – vale anche in presenza di eventuali atteggiamenti semplicemente concilianti, o anche propriamente di riconciliazione, da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 19624 del 02/04/2025). Analoghi principi sono stati affermati da Sez. 6, n. 1295 del 18/12/2024, dep. 2025; Sez. 6, n. 7108 del 22/01/2025; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025.

**4.7.4.** La Corte ha inoltre affermato l'esigenza di una netta distinzione tra gli atti di maltrattamento e le liti familiari, ponendo quale linea di demarcazione l'asimmetria di potere e di genere che tende a connotare i primi, all'interno di una relazione in cui la violenza costituisce la modalità più visibile (Sez. 6, n. 4913 del 8/01/2025, P.; Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P., non mass.). Entro tale quadro ricostruttivo non vengono ritenuti espressivi di un comune "conflitto" l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, il controllo, l'imposizione volta alla riduzione dei rapporti sociali, la coercizione, in quanto determinano lesioni di diritti fondamentali (dignità, libertà, integrità fisica e morale), che non possono subire violazioni o limitazioni, neanche occasionali, sulla base di pregiudizi orientati nel senso della liceità di pratiche punitive per una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi, di qualsiasi natura, imposti dall'autore.

**4.7.5.** Nel richiamare l'art. 55 della Convenzione di Istanbul, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 6085 del 16/01/2025) ha precisato che, in tema di valutazione della prova testimoniale relativa ai reati commessi in ambito familiare, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa (anche con ritrattazioni e ridimensionamenti) nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite. La perseguibilità d'ufficio del delitto di maltrattamenti, prevista dal citato art. 55 della Convenzione di Istanbul – per cui i procedimenti penali devono proseguire «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia» – trova fondamento nelle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica e quella di genere, oltre che nella condizione

di vulnerabilità relazionale, oggettiva o soggettiva, in cui la vittima potrebbe trovarsi per la sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni.

In tali evenienze, la ritrattazione o la remissione di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono talora presentarsi come comportamenti sintomatici dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti (Sez. 6, n. 4913 del 8/01/2025, P.). La ritrattazione, peraltro, può derivare anche dalla mancanza di un'efficace ed immediata protezione della persona offesa (Sez. 6, n. 4913 del 8/01/2025, P.).

**4.7.6.** In alcune decisioni, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025; Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025) ha valorizzato anche l'argomento basato sulla modalità ciclica e manipolatoria in cui si sviluppa la violenza nel contesto delle relazioni strette, che l'esperienza giudiziaria ha comprovato concretizzarsi in atti di maltrattamento dell'autore, soprattutto psicologici, che, in seguito a periodi di quiete e di manifestazioni di affetto, volti a confondere la vittima e a porla nell'illusoria aspettativa di un cambiamento, affinché resti in quella relazione violenta, riprendono invece con maggiore crudeltà.

Tale esegesi (Sez. 6, n. 20890 del 13/05/2025) sembra imposta non solo sul piano eurolunitario, alla luce della Direttiva (UE) 2024/1385, ma anche in relazione alle norme contenute nella Convenzione di Istanbul, là dove il filo conduttore di tutti gli interventi normativi e interpretativi mira ad assicurare un'ampia possibilità di tutela alla vittima vulnerabile, nonostante i "prevedibili ripensamenti" (v. Corte EDU, sent. del 2 marzo 2017, T. c. Italia; 7 aprile 2022, Landi c. Italia), spiegandone taluni comportamenti, quali il riavvicinamento all'autore delle violenze o "i ritardi" nella presentazione delle denunce, che potrebbero incidere erroneamente sui criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa (Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025).

Sulla centralità che assume il c.d. "ciclo della violenza", quale modello teorico che consente di inquadrare lo sviluppo della relazione con il partner autore di atti di maltrattamento in fasi distinte e di ricostruire la "crescita esponenziale della modalità maltrattante", si è soffermata Sez. 6, n. 35667 del 11/09/2025, che vi attribuisce la rilevanza propria della massima di esperienza, quale "generalizzazione empirica ricavata induttivamente dall'esperienza comune", mediante la quale "si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti, ed un altro fatto, rilevante nel processo, che a detta tipologia risulti riconducibile". Solo muovendo da tale prospettiva possono essere adeguatamente valorizzati quei comportamenti – come la non collaborazione della donna e, in particolare, il ritiro della querela e la ritrattazione – che rischiano altrimenti di essere ritenuti idonei a minare la credibilità della

persona offesa, dipingendola come inattendibile o contraddittoria. In questa diversa prospettiva, di contro, la ritrattazione della persona offesa trascende la mera valenza oggettiva di smentita di quanto precedentemente dichiarato ed assurge, anzi, a chiaro riscontro delle violenze denunciate, finendo per corroborare la complessiva attendibilità del teste.

**4.7.7.** In altre decisioni (Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025; Sez. 6, n. 39507 del 25/09/2025) si è posto in evidenza il fatto che, in alcune situazioni, la tendenza a spostare l'oggetto dell'accertamento giudiziario dalle condotte dell'autore a quelle della persona offesa, oltre a non rispondere a criteri di logica giuridica e a determinare il rischio di una confusione tra condotte lecite (comportamenti della persona offesa) ed illecite (le violenze poste in essere dall'autore), deve ritenersi vietata dalle fonti sovranazionali, perché ha l'effetto di produrre la «vittimizzazione secondaria» ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Istanbul, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U civ., n. 35110 del 17/11/2021, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.; Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, F.; Sez. 6, n. 12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.) e dalle su richiamate decisioni della Corte EDU.

#### **4.8. *Segue:* La tipologia della sanzione irrogabile per il reato di diffamazione**

In relazione alla risposta sanzionatoria che l'ordinamento nazionale deve approntare per il delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 29840 del 21/05/2025), facendo propri gli orientamenti da tempo maturati nella giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, GC, 23 aprile 2015, M. c. Francia; Corte EDU, 6 ottobre 2019 L.P. e C. c. Portogallo), ha ribadito che, alla luce di un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma penale, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per condotte diffamatorie commesse, anche al di fuori dell'attività giornalistica, mediante l'utilizzo di mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie attraverso i social networks) deve ricollegarsi alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza, dovendosi, altrimenti, considerare la pena detentiva costituzionalmente ingiustificata ed incompatibile con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU.

#### **4.9. *Segue:* L'espulsione dello straniero**

In tema di espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, la Corte (Sez. 1, n. 13514 del 23/01/2025) ha ribadito il principio